



JFF

Data 27 GIU. 2019

Protocollo N°

283573 / 77-00.04

Class:

1.830 Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Inoltro pareri aventi ad oggetto attività di 'home restaurant', obbligo iscrizione srl unipersonali e manutentori del verde. Commissione Regionale Artigianato.

Inoltrata a mezzo PEC

Alle  
CCIAA del Veneto

AC

SEDI

In merito alle problematiche in oggetto la Commissione precisa quanto segue:

**a) Home restaurant.**

Con riferimento al cd. chef a domicilio, non oggetto di specifica disposizione normativa, è stato richiesto se lo svolgimento di tale attività consista solo nella preparazione di cibo acquistato dai proprietari di casa e senza nessun mezzo (coltelli, pentole etc.). Nel caso in cui vi sia invece un'organizzazione di mezzi quali acquisto dei prodotti, utilizzo di propri utensili ecc., l'attività potrebbe essere inquadrabile quale attività artigianale, con eventuale necessità di richiedere la presentazione della cd. S.c.i.a. sanitaria.

Il quesito sorge a seguito della prassi di alcuni Comuni, che in base all'art. 9, comma 1, L.R. 29/2007 interpretano l'attività come somministrazione al domicilio del consumatore, e, di conseguenza, richiedono la S.c.i.a., oltre alla notifica sanitaria. Del medesimo avviso il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) con Risoluzione 50481 del 10 aprile 2015.

Al riguardo, secondo la Commissione è necessario distinguere tra l'attività di cuoco a domicilio e quella di home restaurant. Il parere del MISE indicato, n. 50481/2015, si riferisce a quest'ultima ipotesi.

Nel caso dello chef a domicilio, il cuoco si reca presso l'abitazione del committente e prepara i piatti utilizzando gli alimenti e le attrezzature fornite dallo stesso committente. Questa fattispecie configura un'attività artigianale, non soggetta a controlli sanitari.

L'Home restaurant è invece un'attività di somministrazione, soggetta alla disciplina di cui alla L.R. 27/2007, come confermato dal MISE con il parere n. 332573 del 21 ottobre 2016.

**Commissione Regionale per l'Artigianato**  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia  
Tel. 0412795833 - Fax 0412795885  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



## b) Obbligo iscrizione S.r.l. unipersonali.

Con riferimento alle S.r.l. unipersonali svolgenti attività artigiana, nelle quali l'unico socio è anche unico amministratore, sono state segnalate istanze finalizzate alla non iscrizione all'albo artigiano, dichiarando che l'unico socio non svolge prevalentemente l'attività manuale dell'impresa. In particolare, si precisa che l'attività del socio ha carattere amministrativo l'attività, mentre quella specificatamente artigiana (edili) viene svolta da alcuni dipendenti.

Sul punto, si evidenzia che in linea generale rileva anche l'attività amministrativa ai fini dell'artigianalità (cfr. art. 3, L.R. 34/2018 in base al quale è "imprenditore artigiano colui che esercita ... l'impresa artigiana ... svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo") e che, ai fini dell'iscrivibilità, la sostanza – ovvero lo svolgimento di attività artigiana – prevale sulla forma scelta dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività.

Pertanto, si ritiene che nell'ipotesi oggetto di richiesta l'impresa sia soggetta ad iscrizione all'Albo Imprese Artigiane (di seguito, solo 'AIA').

## C) Manutentori del verde.

Al fine dell'iscrizione all'AIA delle imprese che svolgono manutenzione del verde, è sorto un dubbio circa i requisiti di artigianalità dell'impresa, qualora venga nominato un preposto in possesso dei requisiti necessari in luogo del titolare/socio lavorante.

Al riguardo, si precisa che in virtù dell'art. 12, Legge 28 luglio 2016, n. 154 per l'attività di manutenzione del verde vengono richiesti dei requisiti professionali, ovvero la frequenza di specifici corsi formativi e il conseguimento del relativo attestato prevedendo altresì, quanto a questi ultimi, esenzioni specificate dall'Accordo Stato Regione del 22/02/2018, art. 7.

Per soddisfare il possesso di tali requisiti l'impresa può nominare un responsabile tecnico idoneo. In tal caso, tuttavia, l'impresa non è iscrivibile all'AIA. L'iscrizione potrà avvenire solo quando l'esperienza richiesta maturerà in capo al titolare dell'impresa (o comunque questi soddisfi, nel frattempo, una delle altre condizioni necessarie).

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE  
avv. Andrea Galtaros



Referenti istruttoria:  
dott. Valerio De Vidi (tel 041\_2795879)  
Responsabile P.O. Artigianato e tutela dei marchi.  
D.ssa Adanella Peron  
Direttore U.O. Industria e Artigianato

**Commissione Regionale per l'Artigianato**  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia  
Tel. 0412795833 - Fax 0412795885  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it